



2. Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività di supporto alla didattica dovesse verificarsi un cambiamento dello "status" del collaboratore tale da far perdere allo stesso i requisiti che legittimano l'attribuzione dell'incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa dalla data della modifica intervenuta, fermo restando il diritto al pagamento delle ore fino a quel momento effettivamente rese.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESTAZIONE


- A) Le prestazioni oggetto del presente contratto possono consistere esclusivamente in attività seminariale, di laboratorio, di esercitazioni o di tutorato e devono essere svolte sotto la diretta responsabilità del titolare dell'insegnamento ufficiale cui spetta l'onere di documentare l'avvenuto espletamento delle stesse. È vietata qualsiasi attività riconducibile all'affidamento totale e/o parziale del corso o di moduli didattici o sostituzioni a qualsiasi titolo del docente.
- B) La collaborazione non configura, ai sensi D.R. n. 251 del 20/05/2013, in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o vincolo di sottoposizione a direttive di alcuno né comporta, comunque, un inserimento nell'organizzazione dell'Ateneo. La collaborazione non dà luogo, altresì, ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
- C) L'Amministrazione universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività del collaboratore nel caso di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione di cui trattasi.
- D) Qualora non lo abbia già presentato, la collaboratrice dovrà produrre al titolare del dell'insegnamento ufficiale, prima dell'inizio dello stesso, un programma delle attività che intende svolgere e delle relative modalità; tale programma sarà validato dal titolare dell'insegnamento ufficiale sotto il profilo della compatibilità con l'organizzazione della didattica e della coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta. La mancata presentazione o validazione del programma rende inefficace il presente atto.
- E) **Al termine della collaborazione il collaboratore dovrà formulare una relazione complessiva sull'opera svolta e sul risultato conseguito; detta relazione dovrà riportare il visto e le considerazioni del titolare dell'insegnamento ufficiale, essere indirizzata al Direttore del Dipartimento e trasmessa a roberta.fraguglia@unige.it e per conoscenza all'Unità di Supporto alla didattica (didattica.politecnica@dibris.unige.it) a cura del titolare dell'insegnamento.**
- F) Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003 (Codice privacy ancora applicabile, ove compatibile) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.  
I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE. Qualora i dati forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), il collaboratore autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento. La collaboratrice dichiara, altresì, di aver preso visione dell'"Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali, patto di riservatezza e relative istruzioni", disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.
- G) Il presente contratto è da ritenersi soggetto in ogni sua parte alle norme contenute nel "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova", di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, e successive modifiche. Il Codice, da considerarsi parte integrante del contratto, è reperibile e consultabile sul sito web di Ateneo. Il contratto è regolato da quanto previsto dal Codice Civile:
- per quanto non espressamente indicato, nel libro V Titolo III "Del lavoro autonomo" Capo secondo "Delle Professioni Intellettuali" artt. 2229-2238;
  - in caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore da quanto previsto nel libro IV, titolo II, capo XIV "Della Risoluzione le contratto".
- In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
- H) L'Università si impegna a informare la collaboratrice circa i rischi presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione, di protezione e le procedure di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso l'informativa presente al seguente percorso: <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

La collaboratrice dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver preso visione di tutta la suddetta informativa. La collaboratrice, la quale accede ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività didattica di cui al presente contratto, si impegna a osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso presso l'Università e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.

Il presente contratto viene sottoscritto dal collaboratore per l'accettazione del relativo incarico.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 634 e successive modificazioni.

Il Direttore del Dipartimento  
DIBRIS  
Sergio Martinoia



Data di sottoscrizione da parte del collaboratore

Genova, ..... 4/4/2024 .....

Il Collaboratore  
Ariel Gjaci



